

Legge regionale 27 ottobre 2002, n. 12

MODIFICHE ALLE LEGGI REGIONALI 7 OTTOBRE 2009, N. 40 (TESTO UNICO DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI SPORT) E 17 DICEMBRE 2012, N. 44 (ORDINAMENTO DELLA PROFESSIONE DI GUIDA ALPINA)

(Bollettino Ufficiale n. 16, del 03.11.2022)

Art. 1. (Modifica all'articolo 5 della legge regionale 7 ottobre 2009, n. 40 (Testo unico della normativa in materia di sport))

1. Alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 5 della l.r. 40/2009 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “nel registro regionale del Terzo Settore di cui all'articolo 13, comma 1, della legge regionale 6 dicembre 2012, n. 42 (Testo unico delle norme sul Terzo Settore)” sono sostituite dalle seguenti: “nel registro unico nazionale del terzo settore (RUNTS) di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106) e successive modificazioni e integrazioni”.

Art. 2. (Modifiche all'articolo 19 della l.r. 40/2009)

1. All'articolo 19 della l.r. 40/2009 e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1, è abrogato;

b) al comma 4 le parole: “pubblici è garantito a tutti i cittadini” sono sostituite dalle seguenti: “in esercizio da parte degli enti locali territoriali è aperto a tutti i cittadini ed è garantito, sulla base di criteri obiettivi, a tutte le società e associazioni sportive”.

Art. 3. (Sostituzione dell'articolo 20 della l.r. 40/2009)

1. L'articolo 20 della l.r. 40/2009 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

“Articolo 20

(Affidamento della gestione)

1. Nel rispetto della vigente normativa nazionale in materia di contratti pubblici, gli enti territoriali proprietari degli impianti sportivi che non intendano gestirli direttamente, individuano quali di essi abbiano o meno rilevanza economica, prevedendo procedure di selezione differenziate per l'affidamento della gestione degli impianti di cui all'articolo 19, comma 2 bis, lettere a) e b).

2. La gestione degli impianti sportivi è affidata, previa determinazione di criteri generali e obiettivi per l'individuazione dei soggetti affidatari, dagli enti territoriali proprietari in via preferenziale a società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali, tramite apposite convenzioni.

3. Le convenzioni di cui al comma 2, nel rispetto delle finalità di cui al presente capo, stabiliscono i criteri d'uso degli impianti, garantendo altresì omogeneità di condizioni, anche di natura economica, in relazione alla tipologia degli impianti.

4. L'uso dell'impianto sportivo è garantito anche a società e associazioni sportive non affidatarie.”.

Art. 4. (Modifiche all'articolo 21 della l.r. 40/2009)

1. All'articolo 21 della l.r. 40/2009 e successive modificazioni

e integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole: “, in ogni caso,” sono soppresse;

b) il comma 3, è abrogato.

Art. 5. (Modifica all'articolo 42 della l.r. 40/2009)

1. Al comma 1 dell'articolo 42 della l.r. 40/2009 e successive modificazioni e integrazioni, dopo le parole: “La Giunta regionale” sono inserite le seguenti: “, con il provvedimento di cui all'articolo 45,”.

Art. 6. (Modifica all'articolo 44 della l.r. 40/2009)

1. Al comma 1 dell'articolo 44 della l.r. 40/2009 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “della legge 24 dicembre 2003, n. 363 (Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo)” sono sostituite dalle seguenti: “del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 40 (Attuazione dell'articolo 9 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante misure in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali)”.

Art. 7. (Sostituzione dell'articolo 45 della l.r. 40/2009)

1. L'articolo 45 della l.r. 40/2009 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

“Articolo 45

(Aree sciabili attrezzate)

1. La Giunta regionale individua con deliberazione le aree sciabili attrezzate, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del d.lgs. 40/2021 e successive modificazioni e integrazioni, quali superfici innevate, anche artificialmente, aperte al pubblico e comprendenti piste, impianti di risalita e di innevamento, abitualmente riservate alla pratica degli sport sulla neve, in particolare lo sci, nelle sue varie articolazioni, lo snowboard, lo sci di fondo, la slitta e lo slittino. La Giunta regionale determina altresì le aree di cui all'articolo 4, comma 2, del medesimo d.lgs. 40/2021 e successive modificazioni e integrazioni, secondo le modalità ivi previste.

2. Le aree di cui al comma 1, comprensive di segnaletica nonché dell'indicazione al loro interno delle piste di raccordo dotate dei requisiti di cui all'articolo 8 del d.lgs. 40/2021 e successive modificazioni e integrazioni, sono individuate, sentiti i gestori, col provvedimento di cui al comma 1. L'individuazione da parte della Regione equivale alla dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza e rappresenta il presupposto per la costituzione coattiva di servitù connesse alla gestione di tali aree, previo pagamento della relativa indennità, secondo quanto stabilito con provvedimento della Giunta regionale.

3. All'interno delle aree sciabili attrezzate, i gestori delle stesse individuano i tratti di pista da riservare, a richiesta degli sci club, agli allenamenti di sci agonistico e snowboard agonistico ai sensi dell'articolo 10 del d.lgs. 40/2021 e successive modificazioni e integrazioni.”.

Art. 8. (Sostituzione dell'articolo 46 della l.r. 40/2009)

1. L'articolo 46 della l.r. 40/2009 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

“Articolo 46

(Classificazione, segnalazione e delimitazione delle piste)

1. Le piste di discesa, di fondo, di slitta e di slittino vengono classificate, segnalate e delimitate dai gestori degli impianti, secondo il grado di difficoltà, in base a quanto previsto dagli articoli 5, 6 e 7 del d.lgs. 40/2021 e successive modificazioni e

integrazioni, riservando e segnalando le aree destinate a parco giochi e alla pratica dei principianti.

2. La segnaletica nelle aree sciabili attrezzate è predisposta a cura dei gestori delle aree stesse in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 13 del d.lgs. 40/2021 e successive modificazioni e integrazioni.”.

Art. 9. (Modifiche all'articolo 47 della l.r. 40/2009)

1. All'articolo 47 della l.r. 40/2009 e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 le parole: “In particolare i soggetti di cui al comma 1 provvedono a:” sono sostituite dalle seguenti: “I soggetti di cui al comma 1 provvedono all'esecuzione delle disposizioni di cui all'articolo 12 del d.lgs. 40/2021 e successive modificazioni e integrazioni e in particolare a:”;

b) alla fine della lettera d) del comma 2 sono aggiunte le seguenti parole: “tenuto conto di quanto stabilito dalla normativa vigente in materia”.

Art. 10. (Sostituzione dell'articolo 48 della l.r. 40/2009)

1. L'articolo 48 della l.r. 40/2009 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

“Articolo 48

(Gestione impianti)

1. I gestori delle aree sciabili attrezzate nelle quali insistono gli impianti riservati alla pratica degli sport sulla neve, in aggiunta agli obblighi di cui agli articoli 11, 14, 15 e 16 del d.lgs. 40/2021 e successive modificazioni e integrazioni, provvedono a:

a) assicurare un'adeguata segnalazione delle caratteristiche di difficoltà e di pericolosità di ciascuna pista e la predisposizione di adeguati sistemi di contenimento morbido e strutture protettive per le piste innevate anche artificialmente;

b) effettuare la manutenzione invernale ed estiva delle aree sciabili, assicurando le maggiori garanzie di sicurezza, nonché segnalando tempestivamente e adeguatamente ogni situazione dalla quale possa derivare un pericolo per gli utenti;

c) rimuovere, in conformità alle disposizioni vigenti in materia di eliminazione delle barriere architettoniche, gli ostacoli per l'esercizio dell'attività sciistica da parte di persone con disabilità nonché migliorare l'accessibilità e la fruibilità delle strutture sportive e dei servizi connessi da parte di tali soggetti.

2. I gestori degli impianti nominano un direttore responsabile delle piste secondo quanto stabilito dall'articolo 9 del d.lgs. 40/2021 e successive modificazioni e integrazioni, le cui modalità di individuazione e formazione del personale sono disciplinate con deliberazione della Giunta regionale.

3. In caso di ripetuta violazione delle disposizioni di cui al comma 1 trova applicazione l'articolo 12, comma 3, del d.lgs. 40/2021 e successive modificazioni e integrazioni.”.

Art. 11. (Inserimento dell'articolo 48 bis alla l.r. 40/2009)

1. Dopo l'articolo 48 della l.r. 40/2009 e successive modificazioni e integrazioni, è inserito il seguente:

“Articolo 48 bis

(Obbligo di soccorso)

1. I gestori delle aree sciabili attrezzate sono obbligati ad assicurare il primo soccorso e il trasporto degli infortunati lungo le piste secondo quanto previsto dall'articolo 14, commi 1, 3, 4 e 5, del d.lgs. 40/2021 e successive modificazioni e integrazioni.

2. Al fine di dare attuazione alle disposizioni di cui all'articolo 14, comma 1, del d.lgs. 40/2021 e successive modificazioni e integrazioni, i gestori possono stipulare apposite convenzioni con il corpo nazionale di soccorso alpino e speleologico, nonché con corpi o enti dello Stato e associazioni di volontariato con specifiche competenze in materia.

3. I gestori comunicano i dati di cui all'articolo 14, comma 1, del d.lgs. 40/2021 e successive modificazioni e integrazioni, alla struttura regionale competente in materia per gli adempimenti previsti dal medesimo articolo 14.”.

Art. 12. (Sostituzione dell'articolo 49 della l.r. 40/2009)

1. L'articolo 49 della l.r. 40/2009 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

“Articolo 49

(Obbligo di assicurazione dei gestori delle aree sciabili attrezzate)

1. I gestori delle aree di cui all'articolo 45, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'articolo 15 del d.lgs. 40/2021 e successive modificazioni e integrazioni, stipulano apposito contratto di assicurazione ai fini della responsabilità civile per danni derivabili agli utenti e ai terzi per fatti derivanti da responsabilità del gestore in relazione all'uso di dette aree.”.

Art. 13. (Modifica all'articolo 50 della l.r. 40/2009)

1. Il comma 1 dell'articolo 50 della l.r. 40/2009 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

“1. Gli utenti delle aree sciabili attrezzate devono mantenere una condotta conforme alle norme di comportamento previste dal capo III del d.lgs. 40/2021 e successive modificazioni e integrazioni.”.

Art. 14. (Sostituzione dell'articolo 51 della l.r. 40/2009)

1. L'articolo 51 della l.r. 40/2009 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

“Articolo 51

(Snowboard, telemark e altre pratiche sportive)

1. Le disposizioni di cui al presente capo previste per lo sci alpino si applicano anche a coloro che praticano lo snowboard, il telemark o altre tecniche di discesa.”.

Art. 15. (Modifiche all'articolo 54 della l.r. 40/2009)

1. All'articolo 54 della l.r. 40/2009 e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

“2. Per le violazioni delle disposizioni in materia di sicurezza nella pratica delle discipline sportive invernali si applicano le sanzioni amministrative previste dal d.lgs. 40/2021 e successive modificazioni e integrazioni.”;

b) al comma 3 le parole: “di cui ai commi 1 e 2” sono sostituite dalle seguenti: “di cui al comma 1”;

c) il comma 4, è abrogato.

Art. 16. (Modifica all'articolo 7 della legge regionale 17 dicembre 2012, n. 44 (Ordinamento della professione di guida alpina))

1. Al comma 2 dell'articolo 7 della l.r. 44/2012 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “L'ammissione ai corsi di aspirante guida con qualifica di secondo livello è subordinata al conseguimento dell'abilitazione tecnica di primo livello.”, sono

soppresse.

Art. 17. (Disposizioni transitorie)

1. Il requisito di cui all'articolo 5, comma 1, lettera e), della l.r. 40/2009 come modificato dalla presente legge, si intende soddisfatto dall'iscrizione nel registro regionale del terzo settore di cui all'articolo 13, comma 1, della legge regionale 6 dicembre 2012, n. 42 (Testo unico delle norme sul Terzo Settore) e successive modificazioni e integrazioni, fino al perfezionamento dell'iscrizione o all'emanazione del provvedimento di mancata iscrizione nel RUNTS, ai sensi dell'articolo 31 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 15 settembre 2020, n. 106 (Definizione delle procedure di iscrizione degli enti, delle modalità di deposito degli atti, delle regole per la predisposizione, la tenuta, la conservazione del Registro unico nazionale del Terzo settore).

2. Il provvedimento della Giunta regionale di cui all'articolo 45 della l.r. 40/2009 come sostituito dalla presente legge, è adottato entro un anno dalla data di entrata in vigore del d.lgs. 40/2021 e successive modificazioni e integrazioni.

3. Le modifiche agli articoli 19, 20 e 21 della l.r. 40/2009, di cui agli articoli 2, 3 e 4 della presente legge, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2023, secondo quanto disposto dall'articolo 12 bis del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 38 (Attuazione dell'articolo 7 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante misure in materia di riordino e riforma delle norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi e della normativa in materia di ammodernamento o costruzione di impianti sportivi) e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 18. (Disposizione di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale.